

**FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
TRIBUNALE FEDERALE**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Avv. Michele Ponzeletti | Presidente |
| Avv. Giorgio Leccisi | Componente |
| Avv. Margherita Branciamore | Componente |

Con l'assistenza del segretario Dott.ssa Emilia Borrello

**PROCEDIMENTO R.G. TF n. 03/2023
(R.g P.f n. 02/2023)**

Nei confronti di

- **Sig. Leonardo FRANCO (tess n. 94041)**
- **Triathlon 7C ASD, in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Visto il deferimento della Procura Federale ex art. 65 R.G., depositato in data 04.07.2023 nei confronti del sig. Leonardo Franco e della Triathlon 7C ASD, per aver posto in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti nell'ambito del passaggio di consegne nei confronti del Commissario Straordinario del Comitato regionale Veneto, nominato con delibere Pres.Fitri n. 9/23 - Cons.Fed Fitri n.16/23. Il tutto così come meglio descritto nell'atto di deferimento al cui contenuto si rimanda;

fissata rituale udienza al 18.09.2023 poi differita al 29.09.2023;

preso atto della documentazione contenuta nel fascicolo della Procura federale; dell'attività istruttoria svolta in sede di indagini; della memoria difensiva depositata dall'incolpato; delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo così come risultanti dal verbale di udienza del 29.09.2023; della documentazione acquisita in sede dibattimentale; delle note autorizzate depositate dalle parti, nonché delle conclusioni rassegnate all'udienza del 09.10.2023;

considerato che:

1. Dalla documentazione versata in atti, ritiene il Tribunale federale sia emersa la responsabilità disciplinare dell'Incolpato Sig. Leonardo Franco in relazione ai fatti di cui al deferimento, in particolare per la scarsa e/o l'omessa collaborazione con il Commissario nominato dalla Federazione che lo ha sostituito nella responsabilità di vertice del Comitato Regionale Veneto in seguito al commissariamento disposto con le delibere federali menzionate innanzi;
2. E' invero emerso come nonostante la Segreteria Fitri abbia in data 24.02.2023 comunicato al Comitato Regionale Veneto, e per esso al Sig. Franco n.q di Presidente, la delibera di commissariamento assunta, il Sig. Leonardo Franco (quale Presidente regionale uscente) abbia provveduto al espletare il passaggio di consegne in favore del nominato Commissario straordinario solo in data 27.03.2023;
3. Al riguardo, l'Incolpato ha affermato di aver avuto contezza della delibera di Commissariamento solo per il tramite di una mail informale trasmessagli dal Sig. Vardiero in data 24.02.23 e di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali da parte di Fitri ad oggetto la predetta delibera. Eppure, si rileva come le risultanze documentali acquisite in corso di procedimento abbiano inequivocabilmente dimostrato la avvenuta formale comunicazione da parte di Fitri al CR Veneto di cui il Sig. Franco era Presidente, della delibera di Commissariamento del Comitato regionale già in data 24.02.2023.
4. Delibera che tra l'altro, non risulta essere stata impugnata da alcuno.
5. Si ritiene invero che il Sig. Franco non possa ragionevolmente invocare circostanze che gli avrebbero impedito l'immediato passaggio di consegne, come ad esempio il mancato possesso delle chiavi della sede, tenuto conto sia che appare assurdo che il Presidente del Comitato Regionale non abbia mai acquisito la disponibilità della sede di cui è responsabile, sia comunque che in ogni caso in occasione dell'incontro del 27.3.2023 egli abbia poi effettivamente consegnato le chiavi in questione (che aveva dichiarato di non possedere).
6. Emerge pertanto che il Sig. Franco dal 24.02.2023 sino al 27.03.2023, data in cui è avvenuto il passaggio di consegne,

abbia senza giustificato motivo omesso di porre in essere ogni necessario atto volto alla proficua e utile collaborazione con il Commissario straordinario Cr Veneto nominato (Sig. Vardiero) e/o comunque ogni necessaria azione tesa all'agevolazione del passaggio di consegne ed al funzionamento del Comitato regionale tutto.

7. Ritiene pertanto il Tribunale che indipendentemente dai motivi che hanno determinato il Commissariamento del CR Veneto, non oggetto del presente giudizio, il Sig. Leonardo Franco con la propria condotta abbia posto in essere un comportamento contrario ai principi regolamentari di lealtà, correttezza e probità, nonché al generale principio di rispetto e collaborazione tra i tesserati, necessario in ogni circostanza attinente all'attività federale e sportiva tutta. Comportamento che merita pertanto di essere sanzionato.
8. Ad ogni buon conto si rileva come il Sig. Franco, nonostante il grave ed ingiustificato ritardo, abbia poi realizzato il passaggio di consegne richiesto, consentendo che il Sig. Vardiero potesse assolvere ai propri compiti di Commissario straordinario. Circostanza che a parere di questo Tribunale deve comunque essere valutata nella gradazione della sanzione da doversi comminare.

Sotto altro profilo deve del pari tenersi conto del ruolo apicale ricoperto dall'Incolpato.

9. Di contro, relativamente alla posizione della Affiliata Triathlon 7 C ASD ritiene questo Tribunale di non doversi procedere, non sussistendo i presupposti per la violazione di cui all'art. 5.30 Reg Giust, tra l'altro non contestata all'Incolpato Sig. Franco. Parimenti si ritiene non sussistano i presupposti per l'applicabilità nei confronti della Affiliata di quanto disposto dall'art. 8.03 Reg. Giust, non avendo la condotta contestata al Sig. Franco attinenza con l'attività neppure indiretta della affiliata Triathlon 7C ASD.

P.Q.M

il Tribunale Federale Fitri, così

Dispone

- infligge al Tesserato **Sig. Leonardo FRANCO (tess n.94041)** la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per giorni 90 (novanta);

- rigetta la richiesta nei confronti della Triathlon 7C ASD.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

f.to

Il Tribunale Federale
Avv. Michele Ponzeletti
Avv. Giorgio Leccisi
Avv. Margherita Branciamore

Depositata in data 13 Ottobre 2023

f.to

Il Segretario

Dott.ssa Emilia Borrello